

Approfondimenti

Sulla cremazione dei prodotti abortivi, feti o prodotti del concepimento

di Sereno Scolaro

Introduzione

A partire dal D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, entrato in vigore il 10 febbraio 1976, è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un istituto del tutto non precedentemente presente. Si tratta dell'art. 7, poi sostanzialmente riprodotto nell'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

L'elemento d'innovazione riguardava l'attribuzione di competenza funzionale all'(allora) ufficiale sanitario circa i permessi di trasporto e di seppellimento dei prodotti abortivi e feti (ma, vi includiamo anche i prodotti del concepimento, potendosi argomentare come la norma riguardasse, così come la norma regolamentare attuale, sostanzialmente quanto derivante da una situazione di gravidanza, escludendovi solo il caso del nato-morto).

Nella situazione precedente al 1975 (1976, se si considera l'entrata in vigore), la normativa, nel suo complesso, non considerava minimamente la fattispecie, ma considerava solo l'ipotesi del nato-morto, considerandosi solo i cadaveri, per i quali era previsto il rilascio del permesso di seppellimento, allora, previsto dall'art. 141 Ordinamento dello stato civile, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, nella competenza funzionale dell'Ufficiale dello stato civile, dove alla figura del cadavere era, di fatto, assimilato anche quella del nato-morto, come conseguenza delle disposizioni dell'art. 74 Ordinamento dello stato civile citato, aspetto su cui si ritorna.

Tra l'altro, l'art. 6, comma 2 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, entrato in vigore il 1° luglio 1943,

assoggettava alla medesima autorizzazione di cui all'art. 141 Ordinamento dello stato civile sopra citato, anche ai fini della sepoltura nel cimitero delle membra, pezzi di cadavere od ossa umane contemplate dall'art. 5, cioè quelle eventualmente oggetto di "rinvenimento".

Per altro, il permesso di seppellimento di cui all'(allora) art. 141 Ordinamento dello stato civile citato, oggi autorizzazione, distinta per pratica funeraria richiesta, di cui all'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif. non ha riguardo alle autorizzazioni al trasporto, di competenza dell'autorità comunale, in quanto queste attengono alle funzioni amministrative dei comuni in applicazione dell'art. 13 testo unico, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., esulando – sempre – dalle funzioni proprie del servizio dello stato civile che costituisce un servizio di competenza dello Stato (competenza, non interesse), ai sensi dell'art. 14 stesso 13 testo unico, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., materia per cui sussiste potestà legislativa – esclusiva – dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. i) Cost. Il che esclude che l'Ufficiale dello stato civile abbia, in alcun caso, competenza al rilascio di un'autorizzazione al trasporto di cadavere (anche se, specie nelle realtà minori, potrebbe aversi la situazione per cui la medesima persona fisica organizzativamente assolva sia alle funzioni di Ufficiale dello stato civile, che alle funzioni di autorità comunale titolare della competenza funzionale all'autorizzazione al trasporto di cadavere).

Per altre fattispecie, nulla era considerato, né si fa riferimento a normativa antecedente al R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, poiché di poca, anzi nulla, utilità.

La fattispecie del nato-morto

L'affermazione circa l'assimilazione, ai fini delle autorizzazioni amministrative alla "sepoltura" (termine, palesemente improprio) del nato-morto al cadavere discendeva dalla previsione che, oggi, trova fonte abbastanza simile (se non anche identica) nell'art. 37, comma 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif. e che, in precedenza (fino al 29 marzo 2001) era presente nell'art. 74 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238. Prima di quest'ultimo, vi era un istituto abbastanza simile nell'art. 374, comma 4 C.C. 1865 (R.D. 25 giugno 1865, n. 2358), che prevedeva: *"Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non fosse vivo, l'ufficiale dello stato civile esprimerà questa circostanza, senza tener conto della dichiarazione che si facesse da comparenti, che il bambino sia nato vivo o morto."*, norma che andava, all'epoca, coordinata, con gli art. 56 e 57 del R.D. 15 novembre 1865, n. 2602, i quali prevedevano: *Art. 56 – (I) Se il bambino non è vivo al momento della dichiarazione di nascita, l'ufficiale dello stato civile si limita ad esprimere questa circostanza nell'atto, e tralascia di stendere alcuna dichiarazione di morte nel registro a ciò destinato. (II) La dichiarazione di morte si stende però nel caso in cui il neonato venga a morire nell'atto che si dichiara la nascita.*" (dove il "venga a morire" significava "sia venuto a morire prima della dichiarazione di nascita, essendo per altro nato vivo") e *Art. 57 – L'Ufficiale non può tener conto della dichiarazione che dai comparenti si facesse che il bambino sia nato vivo o morto. Può bensì nell'interesse della statistica raccogliere notizie intorno alle varie condizioni dei nati morti, se cioè siano morti prima, durante o subito dopo il parto.*". La citazione di queste norme consente di ricordare come, all'epoca, non si avessero registrazioni o documentazioni "sanitarie" sulla nascita, aspetto di cui si rinveniva (e fino all'entrata in vigore del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif.!) traccia nell'art. 67, commi 2 e 3 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, traccia abbastanza poco praticata, dal momento che il successivo art. 70, comma 4 (prima delle modifiche apportate dall'art. 2, comma 1 L. 15 maggio 1997, n. 127), prevedeva come – ma solo nei casi in cui la dichiarazione di nascita non fosse resa da medico o levatrice – dovesse essere esibito (esibito, non prodotto, poiché la produzione aveva altro destinatario) (per inciso, il termine "levatrice" è stato sostituito da quello di "ostetrica" per effetto

dell'art. 3, R.D.L. 1° luglio 1937, n. 1520, modificazione che, per quanto apparentemente nominalistica, è stata ignorata dal R.D. 9 luglio 1930, n. 1238 ...) il *"certificato sanitario, di cui all'art. 18, comma secondo, del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128"*, norma questa tuttora vigente anche se non vi sia più la sua esibizione dell'Ufficiale dello stato civile. Questo consente di ricordare come se, nel 1865, le registrazioni di stato civile delle nascite assolvessero ad una funzione di ricognizione di eventi aventi anche rilievo "sanitario" (per altro, l'assenza di menzione del fatto che si trattasse di nato-morto, nato vivo ma morto prima della dichiarazione di nascita, oppure di nato vivo e morto successivamente era, all'epoca, poco rilevante, dato che eppure era prevista, fino al 1° gennaio 1940, alcuna annotazione di morte della persona da eseguirsi sull'atto di nascita), una volta introdotta una registrazione o documentazione riguardanti i parti, non avrebbe avuto più significato, né utilità, la previsione dell'art. 74 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, per i nati-morti e nati vivi, ma deceduti prima della dichiarazione di nascita, disposizione che può essere stata prevista solo per un immeditato "trascinamento" inerziale, magari redatto in termini di maggiore organicità. Ne dovrebbe aver conseguito che la situazione del nato-morto, a rigore, non aveva più senso essere oggetto di registrazioni di stato civile, dal 1° gennaio 1940, tanto più che, non essendosi allora colta questa evoluzione, la formazione dell'atto di nascita di un nato-morto, in quanto, dovendosi in tal caso formare l'atto di nascita come se vi fosse stata nascita, veniva ad indicarsi altresì un prenome e ciò risultava (e risulta) non coerente con il fatto che neppure si era avuta la condizione della capacità giuridica di cui all'art. 1. C.C. Sembrerebbe che si dimentichi, o si sia dimenticato, come "oggetto" delle registrazioni di stato civile o, meglio, del *servizio di stato civile* in quanto tale sono le persone dal momento in cui acquistano la capacità giuridica e fino al suo venire meno e non certo altro (situazione che – forse – poteva anche essere diversa nel 1865, considerandosi come all'Ufficiale dello stato civile fossero allora state connesse competenti (alcuni dei quali persistenti ...) che nulla hanno – oramai – a che vedere con il servizio dello stato civile, al punto che pochi sembrano, cosa anche oggi comprensibile dato il tempo decorso (sarebbe mera accademia), focalizzare in qualche modo l'attenzione sul fatto che l'atto di nascita neppure prevedesse annotazioni di sorta circa il successivo evento della morte). Provocatoriamente, sarebbe come se si prevedesse che l'Ufficiale dello stato civile formi un atto in conseguenza, ed a prova, di un'esumazione od estumulazione! Aspetti che, evidentemente, non

sono stati considerati neppure in sede di redazione del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, non integralmente riferibile all'Amministrazione che, in precedenza, esercitava la vigilanza e che, per questo, poteva presumersi disporre di una qualche "memoria storica" nella materia, ipotesi che può considerarsi maggiormente comprensibile, derivando da una avvenuta, a causa del tempo trascorso, della "memoria" circa la *ratio* originaria dell'art. 74 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238. Oltretutto, neppure trascurando come l'art. 30, comma 5 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif., facendo riferimento alla persistenza di un istituto che (a rigore) doveva considerarsi venuto meno (dal 1° gennaio 1940), escluda l'ipotesi da quelle per cui la dichiarazione di nascita possa essere ricevuta dalla direzione sanitaria (o, dal direttore sanitario ...) dell'ospedale o centro di nascita.

Per inciso, ogni considerazione attorno al nato-morto non può sottrarsi dall'avere presente l'art. 1 C.C., per il quale la capacità giuridica si acquista con la nascita (e, implicitamente (art. 456 C.C.), cessa con il decesso), con la conseguenza che il nato-morto non dovrebbe neppure conseguire un qualche diritto al nome (art. 6 C.C.), che, per altro, in via amministrativa, viene, di fatto, attribuito in conseguenza della previsione per cui, formandosi l'atto di nascita da parte dell'Ufficiale dello stato civile, per quanto con la menzione prescritta dall'art. 37, comma 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif. (sulla cui obsolescenza si valuta opportuno in rinvio ad approfondimenti di maggiore consistenza, in altra sede), formazione che comporta (artt. 1, 8 e 9 D.M. 27 febbraio 2001, ma – anche – art. 30, comma 5 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif.) l'utilizzo dei Moduli C oppure D (relativi ai registri di stato civile per gli atti di nascita rispettivamente da iscrivere in parte 1^A, serie A, oppure in parte 1^A, serie B), stabiliti con il D.M. 7 luglio 1958 e succ. modif., questi moduli prevedono che al "nato" (trattandosi di nato-morto, il ricorso alla virgolettatura diventa opportuno, se non anche necessario) sia attribuito un nome (*rectius*: prenome), prescindendo qui, in quanto non rilevanti, dalle disposizioni che regolano il prenome, i prenomi, nonché dalle loro modificazioni, anche conseguenti alla L. 10 dicembre 2012, n. 219). Per altro, questa prassi che porta all'attribuzione del prenome (aspetto che coinvolgerebbe anche il cognome) anche (e inevitabilmente) al nato-morto, non determina effetti particolari, potendo, per effetto dell'art. 1 C. C, essere qualificata del tutto come *tamquam non esset*, tanto più che non produce pregiudizi di sorta.

Oltretutto merita di essere precisato come il nato-morto, proprio per effetto dell'art. 1 C.C., non venga ad acquisire alcuna residenza (art. 7, comma 1, lett. a) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e succ. modif.), cosa che: a) motiva la previsione dell'art. 30, comma 5 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif., b) rende sempre inapplicabile l'art. 12, comma 8 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif., norma questa che fa riferimento alla residenza della persona (ma il nato-morto, non acquisendo la capacità giuridica, neppure può essere qualificato quale persona) cui l'atto si riferisce (a differenza di quanto, un tempo, previsto dall'art. 78 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238).

Nel caso di nato-morto da genitori non coniugati (tra loro), l'ipotesi del riconoscimento dovrebbe essere esclusa, sia in relazione all'art. 255 C.C., ma – soprattutto e principalmente – per il fatto che il nato-morto, non acquisendo la capacità giuridica, non può proprio essere effetto di riconoscimento di filiazione nata fuori dal matrimonio. Infatti, nella fattispecie non si ha una nascita (oltretutto non essendovi neppure la nascita, il che motiva la virgolettatura nella titolazione), quanto un parto di un feto (utilizzando qui il termine presente nel modello stabilito con il già ricordato D.M. 16 luglio 2001, n. 349) le cui funzioni vitali erano precedentemente (al parto) cessate.

Per altro, poiché in queste evenienze operano, comprensibilmente, aspetti affettivi non certo di scarso rilievo (si tratta sempre di situazioni che coinvolgono emotivamente, anche in termini di lutto e cordoglio, i genitori, a prescindere dal fatto se essi siano tra loro coniugati o meno, ma anche nel caso in cui vi sia un solo genitore), l'eccepire, per quanto in modo formalmente corretto, un'inammissibilità di un tale riconoscimento di filiazione fuori dal matrimonio, porterebbe a un aggravamento della situazione di lutto, che non trova motivazioni.

Fermo restando che un riconoscimento di nato-morto debba qualificarsi come del tutto privo di effetti, se non propriamente inesistente, per carenza del proprio "oggetto" (sia permesso), tuttavia non si può non considerare come possa "fingersi" di ignorare le norme legislative, accedendo all'istituto. Con una sostanziale estensione, anche per questo secondo aspetto, a quell'indirizzo presente nel sopra ricordato art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che "valorizza" la posizione dei genitori (che, giuridicamente, non possono considerarsi neppure come tali, a prescindere dal fatto che siano (tra loro) coniugati o meno, considerazione che motiva il punto di domanda precedentemente (ma anche di seguito) utilizzato con riferimento all'art. 7, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

Nel passato, formulando considerazioni pertinenti a questo proposito con un collega, ormai defunto ma che alcuni ricordano ancora per la professionalità e signorilità che lo contraddistingueva, il (fu) Carlo MANCINELLI, si considera per l'appunto come, pur risultando quest'ipotesi decisamente inammissibile, la sua eventuale attuazione non determinava pregiudizi di sorta, nei confronti di alcuno, non esplicando effetti di sorta se non perfino valutandosi un tale riconoscimento radicalmente viziato d'inesistenza e, tutto sommato, verrebbe rispettato il principio del *neminem laedere*.

Le fattispecie dell'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

Se il D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 sia stato citato, inizialmente, come il momento iniziale di una diversa regolazione delle differenti situazioni che possano riscontrarsi in una situazione di gravidanza quando non vi si concluda con quella riconducibile a quella del nato-morto, in cui il fattore di innovazione non è stato unicamente quello di un'attribuzione di competenza funzionale all'(allora) Ufficiale sanitario, ma maggiormente quello di prendere in considerazione anche queste situazioni.

Ora, citando solo la norma successiva, richiamando l'art. 7, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (fermo restando come il comma 1 rinvii e salvaguardi altre norme, quelle relative ai nati-morti), si può constatare come il riferimento all'età gestazionale non sia in sé stesso assoluto, considerando anche l'ipotesi per cui è ipotizzata la situazione che non vi sia stata dichiarazione all'Ufficiale dello stato civile quale nato-morto. Si tratta di una norma che presenta, comunque, un'equivocità, considerando apparentemente come nella fascia di età gestazionale compresa tra 20 e 28 settimane vi sia un approccio (apparentemente) assoluto, mentre l'eventuale dichiarazione all'Ufficiale dello stato civile quale nato-morto possa considerarsi solamente per i feti (mutando denominazione da "prodotto abortivo" in quella di "feto") di presunta età gestazionale di 28 settimane, compiute.

Da tali norme potrebbe ricavarsi e costruirsi una TABELLA, in cui si considera, anche, il termine temporale presente nella L. 22 maggio 1978, n. 194,

poiché non è mai inutile avere una visione che esca da orizzonti eccessivamente specializzati.

Probabilmente, questa distinzione va considerata come del tutto fondata, anche se la formulazione dubitativa trova la propria motivazione nel fatto che si è in presenza di aspetti che richiedono sempre una valutazione medica, fatta caso per caso e non generalizzabile, meno ancora con criteri formalistici (che, oltretutto, sono sempre liminari). Oltretutto, essendo – sempre – rimesso alla scienza medica ogni valutazione, caso per caso, se si sia in presenza di un nato-morto o meno. Risulta che in una situazione in cui la presunta età gestazionale sia stata di 22 settimane, il medico abbia qualificato questa quale nato-morto, evidentemente su di una valutazione riferita a fattori non meramente riguardanti la durata presunta delle gestazione.

Andrebbe, per quanto ormai possa valere, da considerare come prima del D.M. 19 aprile 1978 (relativo all'allora "nuovo" modello di certificato di assistenza al parto; oggi, andrebbe fatto rinvio al D.M. 16 luglio 2001, n. 349, in cui, tra l'altro, si usa il termine "feto" nella *Sezione D – Informazioni sulle cause di nati-mortalità – Malattia principale del feto*), Sezione da compilare relativamente ai nati-morti, per l'art. 2 D.M. istitutivo) i riferimenti alla presunta età gestazionale fossero computati in termini di mesi, utilizzando (nel passato) grosso modo il crinale dei 6 mesi di gravidanza come criterio (uno dei criteri, fatta, sempre, salva la valutazione medica caso per caso) per una sommaria discriminazione rispetto al nato-morto dei 6 mesi di gravidanza, mentre l'utilizzo dell'unità di misura della settimana è stata derivata da indicazioni di matrice O.M.S. La questione dell'uso del termine "feto" viene, in questo caso, riferita ad un nato vivo, ma anche ad un nato-morto (casistica un cui va redatto il certificato di assistenza al parto, che non va redatto nel caso di feti, prodotti abortivi o prodotti del concepimento (nei termini risultanti dalla precedente TABELLA), segno che il loro significato sconta promiscuità.

Tra l'altro, l'intero art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (ma le medesime considerazioni potevano farsi fin dal D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803), con cui è stata attribuita una competenza all'ASL per de-

| Età gestazionale, presunta (settimane) | Tipologia | Rinvii e condizioni |
|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| (non rilevante) | nato-morto | D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif. |
| > 28 | feti | Se non dichiarati quali nati-morti |
| 20 – 28 | prodotti abortivi | |
| < 20 | prodotti del concepimento | |
| < 90 giorni (circa: 12-13 settimane) | | IVG (L. 22 maggio 1978, n. 194) |

terminate autorizzazioni amministrative, separandola (rispetto alla situazione precedente) da competenze di figure incardinate nell'organizzazione comunale) presenta più peculiarità: infatti, considerando, anche, il suo comma 3, dove si ammette, a richiesta dei genitori (?), l'accoglimento nel cimitero (del luogo di evento) anche di *prodotti del concepimento* (anche qui con un mutamento terminologico, rispetto ai precedenti "*prodotti abortivi*" e "*feti*") di presunta età gestazionale inferiore alle 20 settimane, si ricava una conclusione per cui l'art. 7 citato considera "qualcosa" come destinatario di trattamenti (oltretutto di autorizzazioni amministrative di competenza di una figura, piuttosto che di altra) cui provvedere, per così dire, d'ufficio, ma consideri, date le particolarità delle diverse situazioni, anche l'esercizio di una qualche volontà (e, non secondario, affetto) di soggetti che ne abbiano titolo, con un approccio che può definirsi di rispetto per il lutto, che, in un certo qual modo, supera i formalismi regolati dalla norma e, si ritiene, anche per quanto riguarda la presunta età gestazionale.

La cremazione dei feti

Obiettivamente, quanto meno dal punto di vista strettamente letterale, l'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, non fa cenno di sorta all'ipotesi della cremazione di feti, ma considera unicamente la "sepoltura", pur comprendendo i permessi anche per il trasporto, oltre che per il seppellimento.

Quest'indicazione, merita un cenno, anche per il fatto che già in precedenza è stato indicato come il termine "sepoltura" debba qualificarsi quale improprio. Infatti, il sistema cimiteriale italiano è improntato, ancora oggi sotto il profilo giuridico, nel senso di qualificare quale forma normale di "sepoltura" la pratica funeraria dell'inumazione (e, tendenzialmente, da effettuarsi nel comune di decesso (Cfr.: art. 50, comma 1, lett. a), nonché art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ma, prima (temporalmente e sotto il profilo del rango tra le fonti del diritto, art. 337, comma 1 T.U.LL.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif.), tanto che il trasporto del cadavere in comune diverso da quello di decesso è soggetto ad autorizzazione amministrativa (Cfr.: art. 339 T.U.LL.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., nonché artt. 23 e ss. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, rispetto a queste norme, avendo presente che, a decorrere dall'entrata in vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142 (e, per maggiore precisione, tenendo conto dell'art. 64 di quest'ultima), la competenza autorizzatoria in proposito spetta non più al sindaco, quanto al dirigente comunale (art. 51 L. 8 giugno 1990, n. 142 e, oggi, art. 107, comma 3, lett. f) testo unico, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e

succ. modif.) o, nei comuni privi di figure dirigenziali, ai responsabili degli uffici e servizi, risultanti dal regolamento comunale di cui all'art. 48, comma 3 stesso testo unico, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e/o dagli atti organizzativi di attuazione di un tale regolamento comunale, a cui siano state attribuite queste funzioni, in applicazione dell'art. 109, comma 2 stesso D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

In questo contesto, il ricorso alla pratica della tumulazione risultava, e risulta tuttora sotto il profilo giuridico, come una deroga rispetto all'ordinaria, normale inumazione, cioè una pratica meramente ammessa, ma che non fa in alcun caso sorgere obblighi per i comuni di assicurarne la disponibilità, anzi ne subordina il ricorso a espresse previsioni nel piano regolatore cimiteriale (art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

Con l'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif. è stato, per quanto tardivamente rispetto alle concrete realtà di fatto, preso atto dei fenomeni che hanno, nel tempo, visto crescere il ricorso alla pratica della tumulazione, prevedendo distinte autorizzazioni a seconda che venga richiesta l'inumazione o la tumulazione, pur in presenza di un procedimento di rilascio del tutto omogeneo (commi 1 e 2). Altrettanto, con il comma 3, che ricorre ad un rinvio ad altra normativa, autonoma caratterizzazione ha assunto l'autorizzazione alla cremazione.

In questo contesto, l'assenza di riferimenti alla cremazione dei feti (ed assimilabili, sotto questo profilo) può ragionevolmente motivarsi come riferibile a motivazioni di ordine, per così dire, storico, potendosi considerare anche come, se si accedesse ad interpretazione del tutto letterale, si dovrebbe pervenire alla conclusione per la quale i feti (e quanto a questo fine loro assimilabile) possano essere oggetto unicamente di inumazione, nel comune in cui i feti sono stati espulsi, escludendosi anche la possibilità di una loro eventuale tumulazione, anche quando eventualmente richiesto dai genitori (?). Oltretutto, non può non ricordarsi come l'art. 50 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 citi (lett. d)) "... d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7; ...", non parlando di feti, né di prodotti abortivi (giusto per richiamare come non sempre si possa contare su di un uso di termini particolarmente attento, tanto che questi termini non possono essere sempre valutati sotto un profilo unicamente letterale, quando sostanziale). Se si escludesse l'ammissibilità al ricorso alla tumulazione, si potrebbe considerare come ciò non sarebbe coerente con quello "spirito" che permea l'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che, formulate ipotesi di

trattamenti, da operare d'ufficio, consente, per altro, anche un debito apprezzamento di quelle componenti (del tutto comprensibili) di affetto e lutto che in queste specifiche situazioni possano aversi.

Questo consente di pervenire a considerare ammissibile, tanto il ricorso alla tumulazione che alla cremazione, allorché richiesti (ma, altresì, disposti d'ufficio dall'ASL qualora nel luogo in cui vi sia l'espulsione del feto sia presente impianto di cremazione). Per altro, non mancano qui o là ASL che avviano alla cremazione, per la sua esecuzione in forma indistinta, un certo numero di feti (o assimilabili), talora in attuazione di specifici indirizzi di matrice regionale in materia di trattamento dei rifiuti prodotti nelle strutture sanitarie.

Semmai, dovrebbero formularsi considerazioni di altra natura le quali rischiano di sconfinare nel merito. Principalmente quella per cui quando vi sia cremazione di un singolo feto (o, sotto questo profilo, figura assimilabile) dovrebbe valutarsi (per quanto possibile ...) come essa sia del tutto poco efficiente e con larghe probabilità che dalla cremazione non residuino particolari quantità di ceneri, atte ad assicurare i fattori di individualità che sono presenti nella cremazione di cadavere (o, anche, di resti mortali, quali definiti – sempre – dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254), risultando, sotto questo profilo, come spesso eccessiva, per non aprire ad altre prospettive, come quelle in cui, eseguita la cremazione, non residuino neppure ceneri.

La connessione con il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254

A ben considerare, la situazione considerata dall'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, non si discosta, sotto il profilo sostanziale, rispetto alle fattispecie regolate dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e, nel particolare, a quella che è considerata dalla definizione dell'art. 3, comma 1, lett. a) di questo, dove è presente un impianto del tutto simile (stante anche la, sostanziale, identità degli "oggetti" considerati), in cui è presente, anche qui, l'individuazione di modalità di trattamento (anche per quanto riguarda le pertinenti autorizzazioni amministrative) da attuare sostanzialmente d'ufficio, pur riconoscendo una potestà dispositiva alla persona interessata. In pratica, si potrebbe argomentare che se la persona amputata richieda, espressamente, di avvalersi della facoltà di cui al citato art. 3, comma 4 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, ciò sposta, per così dire, l'onere del trattamento richiesto dall'interessato, che altrimenti sarebbe a carico della struttura individuata all'immediatamente precedente comma 3.

In ogni caso, indipendentemente da chi provveda, l'art. 3 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, considera (comma 2) " ... le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione ..." e in termini di competenza territoriale, distinta dalla struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.

La questione del trasporto *post-cremazione*

Ferma restando la competenza dell'ASL in materia di trasporto dei feti sia quando si tratti della sola tratta dalla struttura sanitaria in cui sia avvenuta l'espulsione al cimitero del medesimo comune ai fini dell'inumazione ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sia quando (su richiesta degli aventi titolo) venga richiesta l'autorizzazione al medesimo trasporto per la collocazione in altro cimitero, considerazioni che valgono anche quando sia richiesta la tumulazione, nel caso di ricorso alla cremazione, considerandosi come gli impianti di cremazione non siano presenti in ogni singolo comune (o, comune in cui vi sia la struttura sanitaria interessata) appare evidente come debba prendersi in considerazione anche la tratta dall'impianto di cremazione al cimitero di destinazione finale dell'urna. Tra l'altro ciò potrebbe aver luogo anche quando vi sia localmente impianto di cremazione, ma la destinazione finale dell'urna sia richiesta in altro cimitero nel medesimo comune.

Infatti se, ricorrendosi all'inumazione, oppure alla tumulazione, si ha di norma un'unica tratta, nel caso della cremazione devono considerarsi pressoché sempre, salve accidentali coincidenze, quanto meno le due tratte del trasporto, quella dalla struttura sanitaria all'impianto di cremazione e quella da questo al cimitero (o, sito) di destinazione finale, aspetto che, per i cadaveri, è considerato all'art. 26 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, prevedendosi un unico titolo autorizzatorio, pur se avente oggetti diversi, il cadavere per la prima tratta, l'urna cineraria per la seconda, individuandone la competenza funzionale in capo al soggetto competente per la prima, anche per la seconda, prospettazione coerente con la prescritta unicità del titolo di autorizzazione.

Anche se il testé citato art. 26 abbia riguardo al trasporto del cadavere al fine della cremazione, si ritiene che non possa che argomentarsi come questo principio venga ad operare anche quando si tratti di cremazione di "resti mortali", nonché, nella fattispecie di cremazione di feti.